Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 100 del 2 maggio 1998 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 2 maggio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 86

LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE
DEGLI STUDI SOCIALI «GUIDO CARLI» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 16 aprile 1998.

Statuto di autonomia della Libera Università internazionale degli studi sociali «Guido Carli».

SOMMARIO

LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI «GUIDO CARLI» DI ROMA

STATUTO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI «GUIDO CARLI» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 16 aprile 1998.

Statuto di autonomia della Libera Università internazionale degli studi sociali «Guido Carli».

IL RETTORE

Visto lo statuto della Libera Università internazionale degli studi sociali «Guido Carli» di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1966, n. 436, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decretò 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1963, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, ed in particolare l'art. 14;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 23 giugno 1997;

Vista la nota del 5 agosto 1997, prot. 2079, contenente l'atto di indirizzo in materia del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Viste le deliberazioni adottate dal consiglio della facoltà di economia, nella seduta del 4 dicembre 1997, dal consiglio della facoltà di scienze politiche, nella seduta del 13 gennaio 1998, dal consiglio della facoltà di giurisprudenza, nella seduta del 14 gennaio 1998, dal Senato accademico, nella seduta del 14 gennaio 1998 e dal consiglio di amministrazione, nella seduta del 21 gennaio 1998, concernenti lo statuto di autonomia della Libera Università internazionale degli studi sociali «Guido Carli»;

Considerato che gli atti relativi allo statuto di autonomia sono stati presentati al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 6 febbraio 1998, per il controllo di legittimità e di merito prescritto dall'art. 6 della citata legge del 9 maggio 1989, n. 168, e che non sono pervenuti, nei termini previsti dalla medesima legge, rilievi allo statuto stesso;

Nelle more dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo;

Decreta:

È emanato, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo statuto di autonomia della Libera Università degli studi sociali «Guido Carli», allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 1998

Il rettore: ARCELLI

STATUTO

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

La Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli in Roma ha elaborato un progetto che prevede la realizzazione di processi formativi finalizzati a tradurre l'accumulazione e l'elaborazione culturale in capacità operative professionalmente qualificate.

L'Università si propone, di conseguenza, di formare giovani idonei ad affrontare responsabilità di gestione nei sistemi complessi pubblici e privati con:

conoscenze e strumenti concettuali traducibili nei necessari riferimenti scientifici, razionali e metodologici;

atteggiamenti professionali orientati all'analisi empirica e alla elaborazione di strategie operative;

capacità di decisione e di intervento nei processi organizzativi in condizioni di incertezza e di cambiamento.

Per raggiungere tali obiettivi, l'Università si definisce come luogo aperto a tutti coloro che siano disponibili per un lavoro culturale coerente con il progetto che deriva dall'impostazione delineata.

Art. 2

L'Università e promossa dall'Associazione per la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (ALUISS), che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai servizi e mezzi necessari.

Oltre all'Ente Promotore, svolge attività di supporto all'Università l'Associazione Amici della LUISS, che provvede in particolare alla istituzione di borse di studio e di ricerca.

Art. 3

La Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli in Roma è autonoma, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Essa ha personalità giuridica a norma dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

La vigilanza dello Stato sull'Università è esercitata dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

Capo II
ORGANI DELL'UNIVERSITA'

Art. 4

Sono organi dell'Università:
1. il consiglio di amministrazione;
2. il presidente e il vice presidente esecutivo;
3. il comitato esecutivo;
4. il rettore;
5. il corpo accademico;
6. il senato accademico;
7. i presidi e i vice presidi di facoltà;
8. i consigli di facoltà;
9. i consigli di indirizzo.

Art. 5

Il consiglio di amministrazione è così composto:
a) il presidente e il vice presidente esecutivo dell'ALUISS;
b) quindici rappresentanti designati dalla stessa Associazione;
c) il presidente ed il vice presidente esecutivo dell'Associazione Amici della LUISS;
d) due rappresentanti designati dalla stessa Associazione;
e) il presidente onorario dell'ALUISS e il presidente onorario della LUISS Guido Carli;
f) il rettore;
g) i presidi di facoltà;
h) un rappresentante del Governo da designarsi dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
i) un professore ordinario o straordinario;
j) un professore associato;
k) un ricercatore;
l) uno studente in corso all'atto della nomina;
m) un laureato presso la LUISS Guido Carli che non appartenga al personale docente della stessa e che comunque non abbia rapporti di dipendenza e collaborazione con l'Università;
n) il direttore amministrativo;
o) un rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

Per le designazioni dei membri di cui alle lettere i), j), k), l), m), o) appositi regolamenti saranno predisposti dal consiglio di amministrazione sentite, ove esistano, le organizzazioni interessate.

Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, su designazione dell'ALUISS, il presidente ed il vice presidente esecutivo con funzioni vicarie.

Il presidente uscente della LUISS Guido Carli assume la carica di presidente onorario. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. Con

le modalità previste nel secondo comma potranno essere stabilite le regole per la sostituzione, per il periodo residuale, dei membri indicati nel comma medesimo.

Art. 6

Il consiglio di amministrazione ed il suo presidente esercitano le funzioni che ad essi sono demandate dagli articoli 6, 12, 53 e seguenti del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore in vigore, oltre a quelle previste dal presente statuto.

In particolare, il consiglio di amministrazione:

a) determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università in funzione della realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1 del presente statuto: può pertanto indicare alle facoltà le finalità da raggiungere, compresa la proposta di eventuali nuove aree di studio e finalizzazioni specifiche dei processi formativi;

b) decide sulle questioni patrimoniali dell'Università;

c) approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo dell'Università;

d) nomina il rettore ed i presidi, scegliendoli tra i professori ordinari e straordinari; nomina i direttori dei centri di ricerca, nonché, su proposta dei consigli di facoltà interessati, sentito il senato accademico, i direttori degli istituti e delle scuole di specializzazione;

e) delibera, su proposta dei consigli di facoltà, sentito il senato accademico, gli insegnamenti ai quali attribuire le cattedre di ruolo vacanti;

f) nomina, su proposta dei consigli di facoltà, sentito il senato accademico, i professori di ruolo da chiamare alle cattedre stesse;

g) delibera, su proposta dei consigli di facoltà, sentito il senato accademico, gli indirizzi da attivare e gli insegnamenti da istituire in ciascun anno accademico;

h) delibera, su proposta dei consigli di facoltà, sentito il senato accademico, il conferimento di contratti di insegnamento;

i) delibera, su proposta dei consigli di facoltà, sentito il senato accademico, l'assegnazione dei posti di ricercatore di ruolo;

j) nomina, su proposta dei consigli di facoltà, sentito il senato accademico, i ricercatori di ruolo;

k) delibera, sentiti i consigli di facoltà interessati ed il senato accademico, l'istituzione di cattedre convenzionate con istituti ed enti anche non italiani;

l) delibera annualmente, sentito il senato accademico, le tasse ed i contributi a carico degli studenti;

m) nomina il direttore amministrativo;

n) delibera i regolamenti per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili dell'Università, nonché il regolamento che disciplina lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;

o) delibera in ordine all'esenzione dalle tasse e dai contributi con fondi dell'Università;

p) delibera, su proposta del senato accademico, in ordine al finanziamento, con fondi dell'Università, dell'attività di ricerca scientifica;

q) delibera, su proposta del senato accademico, i regolamenti d'ateneo;

r) delibera, su proposta dei consigli di facoltà e del senato accademico, l'attivazione degli istituti;
s) delibera, su proposta del senato accademico, l'istituzione e il regolamento dei centri di ricerca e ne approva i programmi di attività e i relativi stanziamenti;
t) delibera, su proposta del senato accademico e sentito il consiglio di facoltà competente, l'attivazione delle scuole di specializzazione e ne approva il regolamento.

Il consiglio di amministrazione può determinare, d'intesa con il senato accademico e nel rispetto del presente statuto, forme di consultazione delle varie componenti dell'Università, in ordine alla sua vita e alla formazione dei suoi programmi.

Esso stabilisce altresì, sentito il senato accademico, il numero massimo degli studenti da immatricolare in relazione al successivo art. 17.

Per la validità della seduta si applica l'art. 18 del regolamento generale universitario (regio decreto 6 aprile 1924, n. 674).

Le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente nei modi e nei tempi stabiliti dall'art. 16 del regolamento generale universitario. Il consiglio di amministrazione può conferire incarichi particolari o delegare alcune delle sue funzioni.

La nomina del rettore e dei presidi, nonché i provvedimenti di cui alla lettera f), sono comunicati al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

Art. 7

Il presidente del consiglio di amministrazione:
a) presiede le adunanze del consiglio stesso e del comitato esecutivo;
b) ha la legale rappresentanza dell'Università anche in giudizio;
c) cura l'esecuzione dei provvedimenti del consiglio di amministrazione, salva la competenza del rettore in materia di ricerca scientifica e di didattica;
d) può adottare deliberazioni di urgenza sulle materie indicate alle lettere b) e h) del precedente articolo 6 e alle lettere b), d), e) del seguente art. 9, riferendone al consiglio, o al comitato esecutivo se materia di competenza di questo, per la ratifica, nella prima successiva adunanza;
e) può conferire al vice presidente con delega e revocare sue specifiche attribuzioni.

Art. 8

Il comitato esecutivo è così composto:
a) il presidente del consiglio di amministrazione che lo presiede o, in sua assenza, dal vice presidente esecutivo;
b) il rettore;
c) un rappresentante dell'ALUISS, designato dai consiglieri di amministrazione di cui al precedente art. 5, lettere a) e b) e scelto tra i consiglieri stessi;

d) un rappresentante dell'Associazione Amici della LUISS, designato dai consiglieri di amministrazione di cui al precedente art. 5, lettere c) e d) e scelto tra i consiglieri stessi;
e) il direttore amministrativo.

La funzione di segretario del comitato esecutivo è esercitata dal direttore amministrativo.

Sono invitati a partecipare alla riunione del comitato il vice presidente esecutivo e i presidi, allorché si tratti di materia di loro specifica competenza. Possono essere altresì invitati, ove si tratti di problemi di loro pertinenza, i responsabili di altre unità organizzative.

Il comitato esecutivo è convocato dal presidente o dal vice presidente esecutivo con preavviso di almeno 24 ore. Le sue sedute sono valide allorché siano presenti la metà più uno dei componenti il comitato stesso. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta di voti dei componenti.

Il comitato esecutivo informa periodicamente il consiglio di amministrazione circa le proprie deliberazioni.

Art. 9

Il comitato esecutivo:
a) ha il governo amministrativo ed economico dell'Università;
b) delibera sulle assegnazioni di personale e sulle decisioni di spesa degli organi didattici e di ricerca nell'ambito degli appositi stanziamenti;
c) delibera sulle assunzioni di personale;
d) delibera su tutti i provvedimenti riguardanti il funzionamento dell'Università che comportino entrate oppure spese nell'ambito degli stanziamenti indicati nel bilancio di previsione approvato dal consiglio di amministrazione;
e) adotta ogni provvedimento organizzativo e disciplinare nei confronti del personale dipendente dall'Università.

Il comitato esecutivo può deliberare, in caso di comprovata urgenza e necessità, in ordine alle materie indicate alla lettera l) del precedente art. 6, riferendone al consiglio di amministrazione per la ratifica nella successiva riunione.

Art. 10

Il rettore dura in carica un triennio e può essere riconfermato.

Il rettore:
a) rappresenta l'università nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici;
b) esercita l'alta vigilanza sull'attività didattica e scientifica svolta nell'Università e sull'attività del personale docente;
c) riferisce con relazione annuale al consiglio di amministrazione sull'attività scientifica e didattica dell'Università;
d) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti la materia scientifica e didattica;

e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica;
f) infligge le punizioni disciplinari agli studenti;
g) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi sull'istruzione universitaria, salva la competenza degli altri organi previsti dal presente statuto.

In caso di assenza o di impedimento, il rettore può delegare uno dei professori ordinari dell'Università a sostituirlo. Il rettore può, altresì, nominare il pro-rettore ed inoltre conferire ad un professore ordinario il compito di seguire particolari aspetti dell'andamento dell'Università, rientranti nelle sue competenze.

Al rettore viene riconosciuta un'indennità di carica determinata dal consiglio di amministrazione, tenuto conto delle disposizioni vigenti.

Art. 11

Il corpo accademico è composto di tutti i professori di ruolo dell'Università ed è presieduto dal decano.

Il corpo accademico è convocato ogni qualvolta il rettore lo creda opportuno per sentirne il parere su determinati argomenti riguardanti interessi generali dell'Università.

Le funzioni di segretario sono espletate dal più giovane tra i professori di ruolo intervenuti.

Art. 12

Il senato accademico è composto:
a) dal rettore, che lo presiede;
b) dai presidi e dai vice presidi di facoltà.

L'ordine del giorno delle sedute del senato accademico è comunicato al presidente del consiglio di amministrazione, il quale, ove per la trattazione di particolari questioni lo ritenga opportuno, può intervenire personalmente alla seduta o farvi intervenire un suo delegato.

Alle adunanze del senato accademico partecipa, con voto consultivo, il direttore amministrativo il quale esercita funzioni di segretario.

Il senato accademico esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, dal regolamento generale universitario e da tutte le altre norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario.

Il senato accademico esprime pareri sulle proposte dei consigli di facoltà, in particolare in relazione alle nomine dei direttori delle scuole di specializzazione.

Art. 13

I presidi di facoltà designano il rispettivo vice preside, scegliendolo tra i professori ordinari o straordinari della facoltà medesima.

I presidi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Ai presidi sono demandate le attribuzioni di cui all'art. 8 del regolamento generale universitario. In particolare predispongono gli orari dei singoli corsi e fissano i calendari degli esami. I presidi possono delegare talune attribuzioni ai vice presidi, che comunque ne fanno le veci in caso di assenza o di impedimento.

Ai presidi ed ai vice presidi può essere riconosciuta un'indennità di carica nelle misure stabilite dal consiglio di amministrazione.

Art. 14

Il consiglio di facoltà si compone del preside, che lo presiede, del vice preside e di tutti i professori di ruolo e fuori ruolo che vi appartengono, fatti salvi i casi di deliberazioni riservate dalla legge ai soli professori ordinari.

Partecipano alle sedute, con voto consultivo, i professori a contratto, due ricercatori e due studenti in corso all'atto della nomina, designati con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 5, salvo che alle sedute in cui siano trattate questioni comunque riguardanti la destinazione dei posti di ruolo, la persona dei professori di ruolo, l'attribuzione di insegnamenti ufficiali o il conferimento di contratti di insegnamento.

Al consiglio di facoltà spettano le attribuzioni previste dalle norme vigenti per le università statali. In particolare gli sono demandati i seguenti compiti:

a) deliberare, nei limiti fissati dallo statuto, sull'ordinamento degli studi;
b) designare al consiglio di amministrazione gli insegnamenti ai quali attribuire i posti di ruolo vacanti;
c) proporre gli indirizzi da attivare, gli insegnamenti annuali o semestrali da istituire per ciascun anno accademico;
d) proporre al consiglio di amministrazione le designazioni per la nomina dei professori di ruolo e dei professori a contratto;
e) proporre l'assegnazione di ricercatori;
f) proporre il riparto dei fondi assegnati alla facoltà;
g) proporre eventuali riforme statutarie da apportare all'ordinamento degli studi;
h) dare pareri su questioni di indole scientifica e didattica;
i) esercitare ogni altra funzione ad esso demandata dalle leggi sull'ordinamento universitario, salva la competenza degli altri organi previsti dal presente statuto.

Per la composizione e le attribuzioni dei consigli di indirizzo e/o dei corsi di laurea si applicano le disposizioni di cui all'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni.

Art. 15

Il direttore amministrativo esercita le funzioni previste dall'art. 3 della legge 6 luglio 1949, n. 1038 e successive modificazioni, e dal presente statuto

Pertanto, in conformità alle disposizioni del consiglio di amministrazione e degli altri organi accademici, sovrintende a tutti i servizi amministrativi e contabili ed ha la direzione degli uffici di segreteria.

Egli è inoltre responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari.

Di conseguenza, il direttore amministrativo ha la qualifica di dirigente, corrispondente a quella analoga della dirigenza amministrativa delle università statali, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni.

Capo III
ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 16

L'Università comprende le facoltà di:

GIURISPRUDENZA

SCIENZE POLITICHE

ECONOMIA

Gli studi universitari, oltre che nei corsi di lezioni tradizionali, si sviluppano anche attraverso moduli integrati, esercitazioni, lavori di gruppo, studio di casi, lavori per progetto, seminari.

Comprendono inoltre attività di ricerca ed esperienze dirette sul lavoro.

Art. 17

La popolazione studentesca è programmata in maniera da non superare le condizioni di ricettività funzionale della struttura edilizia e didattica dell'Università.

Il numero massimo degli studenti che possono essere immatricolati è per ciascun anno accademico determinato dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

Parimenti il consiglio di amministrazione ed il senato accademico determinano per ciascun anno il numero e le modalità dei trasferimenti da altre università.

Per iscriversi all'Università, oltre ad essere in possesso dei titoli di studio previsti dalla legge, gli studenti debbono aver superato una prova che accerti attitudini, motivazioni e basi culturali tali da qualificarli come potenzialmente idonei ad inserirsi nel processo formativo ed a trarne il maggior profitto.

Gli studenti sono tenuti a partecipare a tempo pieno all'attività didattica.

FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

Art. 18

L'Università conferisce la **laurea in giurisprudenza**.

Gli studi sono ordinati in modo da promuovere una moderna cultura giuridica e da fornire preparazione scientifica e pratica, in armonia con gli orientamenti formativi generali dell'Università, a coloro che intendono avviarsi agli uffici giuridici delle imprese, in Italia e all'estero, pubbliche e private, nonché delle organizzazioni internazionali, ai concorsi in magistratura e nelle pubbliche amministrazioni, alla professione legale, alle altre professioni giuridiche ed alla consulenza politico-legislativa.

Art. 19

Gli insegnamenti si distinguono in insegnamenti fondamentali e complementari a scelta dello studente.

L'accertamento dei rapporti di equivalenza tra corsi annuali ed eventuali corsi semestrali sarà effettuato dal consiglio di facoltà.

All'inizio di ciascun anno accademico verranno resi noti agli studenti gli insegnamenti complementari che verranno impartiti.

Art. 20

Allo svolgimento di ogni corso, sia fondamentale che complementare, deve essere dedicato un numero congruo di ore settimanali, stabilito dal consiglio di facoltà, integrate da tavole rotonde, seminari su casi pratici, colloqui, esercitazioni e ricerche, individuali o di gruppo, disciplinari e interdisciplinari. I corsi di lezione e le attività integrative sono destinati, in particolare, ad intensificare i rapporti tra studi giuridici, organizzazione delle imprese (pubbliche e private) e problemi economici.

Art. 21

La durata degli studi per la laurea in giurisprudenza è di quattro anni.

Per l'ammissione alla facoltà è richiesto il titolo di studio stabilito dalla legge.

I titoli di ammissione e l'ordinamento degli studi per gli studenti non aventi la cittadinanza italiana, nonché i titoli accademici ad essi rilasciati, saranno determinati in conformità alle leggi o alle convenzioni in materia.

Art. 22

Sono insegnamenti fondamentali:

ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO
ECONOMIA POLITICA
TEORIA GENERALE DEL DIRITTO
DIRITTO COSTITUZIONALE
DIRITTO DELL'INFORMATICA
DIRITTO AMMINISTRATIVO (due annualità)
DIRITTO CIVILE (due annualità)
DIRITTO DELLE COMUNITA' EUROPEE
DIRITTO COMMERCIALE
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
DIRITTO PENALE (due annualità)
DIRITTO TRIBUTARIO
DIRITTO INTERNAZIONALE
DIRITTO DEL LAVORO
PROCEDURA PENALE
STORIA DELLE CODIFICAZIONI MODERNE

Art. 23

Sono insegnamenti complementari:

CONTABILITÀ DI STATO
DIRITTO AGRARIO
DIRITTO BANCARIO
DIRITTO CIVILE (METODOLOGIA DELL'ANALISI CASISTICA)
DIRITTO CIVILE (MODULISTICA CONTRATTUALE)
DIRITTO COMMERCIALE COMUNITARIO
DIRITTO COMMERCIALE INTERNAZIONALE
DIRITTO COSTITUZIONALE (seconda annualità)
DIRITTO COSTITUZIONALE REGIONALE
DIRITTO D'AUTORE
DIRITTO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
DIRITTO DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE
DIRITTO DELL'AMBIENTE
DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO
DIRITTO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
DIRITTO DELLA COOPERAZIONE
DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE
DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIRITTO DELL'ARBITRATO INTERNO ED INTERNAZIONALE
DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI
DIRITTO DELLO SPORT
DIRITTO DI FAMIGLIA
DIRITTO ECCLESIASTICO
DIRITTO ED ECONOMIA DELLE FONTI DI ENERGIA
DIRITTO FALLIMENTARE
DIRITTO INDUSTRIALE

DIRITTO INTERNAZIONALE DELL'ECONOMIA
DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
DIRITTO MINERARIO
DIRITTO VALUTARIO
DIRITTO PARLAMENTARE
DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA
DIRITTO PRIVATO COMPARATO
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO
DIRITTO PROCESSUALE COSTITUZIONALE
DIRITTO REGIONALE
DIRITTO ROMANO
DIRITTO SINDACALE
DIRITTO URBANISTICO
DOTTRINA DELLO STATO
ECONOMIA DEI MERCATI MONETARI E FINANZIARI
FILOSOFIA DEL DIRITTO
GIUSTIZIA COSTITUZIONALE
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
LEGISLAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE E DELL'EDILIZIA
METODOLOGIA DELLA SCIENZA GIURIDICA
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
POLITICA ECONOMICA
SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE
SCIENZA DELLE FINANZE
STORIA DEL DIRITTO COMMERCIALE
STORIA DEL DIRITTO INTERNAZIONALE
STORIA DEL DIRITTO ITALIANO MODERNO E CONTEMPORANEO
STORIA DEL DIRITTO ITALIANO
STORIA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO ITALIANO
STORIA DELLE COSTITUZIONI MODERNE
STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE
STORIA DEL PENSIERO GIURIDICO MODERNO
RAGIONERIA GENERALE ED APPLICATA
LINGUA INGLESE
LINGUA TEDESCA
LINGUA SPAGNOLA

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami per ventisei annualità di insegnamento oltre la lingua inglese.

Per gli insegnamenti di Diritto civile, Diritto amministrativo e Diritto penale sono obbligatorie due annualità per ciascuno.

Art. 24

Il consiglio di facoltà determina l'ordine degli studi secondo criteri di specializzazione e le propedeuticità degli esami.

Art. 25

In via eccezionale, con deliberazione motivata e per specifici interessi degli studi, il consiglio di facoltà può consentire a studenti non italiani deroghe all'ordinamento, stabilendo equipollenze tra insegnamenti diversi.

FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE

Art. 26

L'Università conferisce la **laurea in scienze politiche** nei seguenti indirizzi:

politico-amministrativo e del lavoro
politico-sociale e della comunicazione
internazionale e comunitario

Ulteriori indirizzi possono essere attivati, nel quadro degli indirizzi vigenti per l'ordinamento della facoltà, in relazione a esigenze peculiari indicate dal consiglio di facoltà al consiglio di amministrazione.

Gli studi sono ordinati in modo da promuove l'alta cultura politica e sociale e fornire preparazione scientifica e professionale, in armonia con l'orientamento internazionale dell'Università, a coloro che intendono svolgere attività professionale nel campo politico-sociale-amministrativo e della comunicazione o avviarsi a uffici pubblici o privati, interni ed internazionali.

Art. 27

Gli insegnamenti si distinguono in insegnamenti fondamentali e insegnamenti complementari a scelta dello studente.

L'accertamento dei rapporti di equivalenza tra corsi annuali e gli eventuali corsi semestrali sarà effettuata dal consiglio di facoltà

All'inizio di ciascun anno accademico verranno resi noti agli studenti gli insegnamenti complementari che verranno impartiti per ciascun indirizzo di specializzazione.

Art. 28

Allo svolgimento di ogni corso, sia fondamentale che complementare, deve essere dedicato un numero congruo di ore settimanali, stabilito dal consiglio di facoltà, integrate da tavole rotonde, seminari su casi pratici, colloqui, esercitazioni e ricerche, individuali o di gruppo, disciplinari e interdisciplinari. Le attività integrative sono destinate ad approfondire la realtà socio-politica, amministrativa ed economica, interna e internazionale, nel suo dinamismo storico e nelle sue prospettive.

Art. 29

La durata degli studi per la laurea in scienze politiche è di quattro anni.

Per l'ammissione alla facoltà è richiesto il titolo di studio stabilito dalla legge.

I titoli di ammissione per gli studenti non aventi la cittadinanza italiana saranno determinati in conformità alle leggi o alle convenzioni in materia.

Art. 30

L'ordinamento degli studi è strutturato sulla base di un biennio comune a tutti gli iscritti, e di un successivo biennio di specializzazione.

Art. 31

Sono insegnamenti fondamentali per gli studenti del primo biennio i seguenti:

ECONOMIA POLITICA (due annualità)
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
METODOLOGIA DELLE SCIENZE SOCIALI
SCIENZA POLITICA
SOCIOLOGIA
STATISTICA
STORIA CONTEMPORANEA
STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE
STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE
STORIA MODERNA
LINGUA INGLESE (due annualità)
SECONDA LINGUA (una annualità)

Eventuali modifiche all'ordinamento del primo biennio saranno deliberate a norma dell'art. 14 lettera i).

Art. 32

Sono insegnamenti fondamentali del secondo biennio:

a) per **l'indirizzo politico-amministrativo e del lavoro** (da scegliere 6 tra le seguenti discipline):

DIRITTI DELL'UOMO
DIRITTO AMMINISTRATIVO
DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO E COMPARATO
DIRITTO PARLAMENTARE
POLITICA ECONOMICA
RELAZIONI INDUSTRIALI
SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE
SCIENZA DELLE FINANZE
SOCIOLOGIA POLITICA

b) per **l'indirizzo internazionale e comunitario** (da scegliere 6 tra le seguenti discipline):

DIRITTI DELL'UOMO
DIRITTO DELLE COMUNITA' EUROPEE
DIRITTO INTERNAZIONALE
ECONOMIA INTERNAZIONALE
ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
POLITICA ECONOMICA
POLITICA ECONOMICA INTERNAZIONALE
RELAZIONI INTERNAZIONALI
STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI

c) **per l'indirizzo politico-sociale e della comunicazione** (da scegliere 6 tra le seguenti discipline):

DIRITTO DELL'INFORMAZIONE
DIRITTO PARLAMENTARE
POLITICA ECONOMICA
RELAZIONI INTERNAZIONALI
SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE
SOCIOLOGIA POLITICA
STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO
STORIA DEI MOVIMENTI E DEI PARTITI POLITICI
TEORIA E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI DI MASSA.

Oltre alle materie precedenti elencate per i singoli indirizzi, sono insegnamenti fondamentali per tutti gli indirizzi la lingua inglese (2 annualità) ed una seconda lingua (2 annualità) a scelta tra quelle attivate.

In relazione alle esigenze degli studi, il consiglio di facoltà può modificare l'elenco delle materie fondamentali di ciascun indirizzo, fermo restando il numero non inferiore a quattro e non superiore a sette, escluse le lingue straniere.

Art. 33

Per ogni indirizzo gli insegnamenti complementari saranno ogni anno determinati dal consiglio di facoltà tra quelli indicati, a carattere orientativo, nel seguente elenco, oltre quelle già elencate nell'art. 32:

ANTROPOLOGIA CULTURALE
BIOETICA
COMUNICAZIONE POLITICA
CONTABILITÀ' DI STATO
CRIMINOLOGIA
DEMOGRAFIA
DIRITTI DELL'UOMO
DIRITTO AMMINISTRATIVO
DIRITTO ANGLO-AMERICANO
DIRITTO CANONICO
DIRITTO COMMERCIALE

DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO E COMPARATO
DIRITTO D'AUTORE
DIRITTO DEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI
DIRITTO DEL LAVORO
DIRITTO DELL'ECONOMIA
DIRITTO DELL'INFORMAZIONE
DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIRITTO DELLA SICUREZZA SOCIALE
DIRITTO DELLE COMUNITA' EUROPEE
DIRITTO DELLO SPORT
DIRITTO DIPLOMATICO E CONSOLARE
DIRITTO ECCLESIASTICO
DIRITTO FINANZIARIO
DIRITTO INTERNAZIONALE
DIRITTO INTERNAZIONALE DEL MARE
DIRITTO INTERNAZIONALE DELL'ECONOMIA
DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
DIRITTO PARLAMENTARE
DIRITTO PRIVATO COMPARATO
DIRITTO PRIVATO DELLE COMUNITA' EUROPEE
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
DIRITTO PUBBLICO ANGLO-AMERICANO
DIRITTO PUBBLICO COMPARATO
DIRITTO PUBBLICO DELL'ECONOMIA
DIRITTO PUBBLICO ROMANO
DIRITTO REGIONALE
DIRITTO REGIONALE E DEGLI ENTI LOCALI
DIRITTO SCOLASTICO
DIRITTO SINDACALE
DIRITTO TRIBUTARIO
DOTTRINA DELLO STATO
ECONOMETRIA
ECONOMIA AZIENDALE
ECONOMIA DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO
ECONOMIA DEL LAVORO
ECONOMIA DELL'AMBIENTE
ECONOMIA DELL'IMPRESA
ECONOMIA DELLE ATTIVITA' TERZIARIE
ECONOMIA DELLO SVILUPPO
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE
ECONOMIA E POLITICA AGRARIA
ECONOMIA E TECNICA DELLA COMUNICAZIONE AZIENDALE
ECONOMIA INDUSTRIALE
ECONOMIA INTERNAZIONALE
ECONOMIA MONETARIA
ECONOMIA REGIONALE
ETNOLOGIA
FILOSOFIA DEL DIRITTO
FILOSOFIA DELLA SCIENZA
FILOSOFIA MORALE
FILOSOFIA POLITICA
GEOGRAFIA POLITICA ED ECONOMICA
GESTIONE DELLE INNOVAZIONI E DEI PROGETTI

GESTIONE INFORMATICA DEI DATI AZIENDALI
GOVERNO LOCALE
INFORMATICA GENERALE
ISTITUZIONI DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE
LINGUA DANESE
LINGUA FRANCESE
LINGUA OLANDESE
LINGUA PORTOGHESE
LINGUA RUSSA
LINGUA SPAGNOLA
LINGUA SVEDESE
LINGUA TEDESCA
LOGICA
MARKETING
MATEMATICA PER LE SCIENZE SOCIALI
METODOLOGIA DELLA RICERCA STORICA
METODOLOGIE E DETERMINAZIONI QUANTITATIVE DI AZIENDA
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
PIANIFICAZIONE ECONOMICA TERRITORIALE
POLITICA COMPARATA
POLITICA ECONOMICA
POLITICA ECONOMICA EUROPEA
POLITICA ECONOMICA INTERNAZIONALE
POLITICA MONETARIA
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
PSICOLOGIA DEL LAVORO
PSICOLOGIA DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI
PSICOLOGIA DINAMICA
PSICOLOGIA SOCIALE
RELAZIONI E SISTEMI ECONOMICI INTERNAZIONALI
RELAZIONI INDUSTRIALI
RELAZIONI INTERNAZIONALI
RICERCA OPERATIVA
SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE
SCIENZA DELLE FINANZE
SEMIOTICA
SISTEMA POLITICO ITALIANO
SISTEMI DI CONTABILITA' MACROECONOMICA
SISTEMI ECONOMICI COMPARATI
SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI
SOCIOLOGIA DEL DIRITTO
SOCIOLOGIA DEL LAVORO
SOCIOLOGIA DELL'EDUCAZIONE
SOCIOLOGIA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
SOCIOLOGIA DELL'ORGANIZZAZIONE
SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE
SOCIOLOGIA DELLA CONOSCENZA
SOCIOLOGIA DELLA FAMIGLIA
SOCIOLOGIA DELLA RELIGIONE
SOCIOLOGIA DELLO SVILUPPO

SOCIOLOGIA ECONOMICA
SOCIOLOGIA POLITICA
SOCIOLOGIA URBANA E RURALE
STATISTICA ECONOMICA
STATISTICA PER LA RICERCA SOCIALE
STATISTICA PER LA RICERCA STORICA
STORIA DEI MOVIMENTI E DEI PARTITI POLITICI
STORIA DEI RAPPORTI TRA STATO E CHIESA
STORIA DEI TRATTATI E POLITICA INTERNAZIONALE
STORIA DEL DIRITTO ITALIANO
STORIA DEL DIRITTO MODERNO E CONTEMPORANEO
STORIA DEL GIORNALISMO
STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO
STORIA DEL PENSIERO SOCIOLOGICO
STORIA DEL RISORGIMENTO
STORIA DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
STORIA DELL'EUROPA CONTEMPORANEA
STORIA DELL'INDUSTRIA
STORIA DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA
STORIA DELLA CHIESA
STORIA DELLA MONETA E DELLA BANCA
STORIA DELLA QUESTIONE FEMMINILE
STORIA DELLA QUESTIONE MERIDIONALE
STORIA DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA NELL'ETA' MODERNA E CONTEMPORANEA
STORIA DELLE ESPLORAZIONI E SCOPERTE GEOGRAFICHE
STORIA DELLE ISTITUZIONI RELIGIOSE
STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI
STORIA DEI MOVIMENTI SINDACALI
STORIA E ISTITUZIONI DEI PAESI AFRO-ASIATICI
STORIA E ISTITUZIONI DELL'AMERICA DEL NORD
STORIA E ISTITUZIONI DELL'AMERICA LATINA
STORIA E ISTITUZIONI DELL'ESTREMO ORIENTE
STORIA ECONOMICA
STORIA E ISTITUZIONI DELL'EUROPA ORIENTALE
STORIA MEDIOEVALE
STORIA MILITARE
STORIA SOCIALE CONTEMPORANEA
STUDI STRATEGICI
TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA
TEORIA DELL'ORGANIZZAZIONE
TEORIA DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
TEORIA E STORIA DELLA STORIOGRAFIA
TEORIA E TECNICHE DEL LINGUAGGIO GIORNALISTICO
TEORIA E TECNICHE DEL LINGUAGGIO RADIOTELEVISIVO
TEORIA E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI DI MASSA
TEORIA E TECNICHE DEI NUOVI MEDIA
TEORIA GENERALE DEL DIRITTO.

Art. 34

Il consiglio di facoltà determina l'ordine degli studi di ciascun biennio e la propedeuticità degli esami.

Art. 35

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato tutti gli esami delle materie fondamentali e complementari comprese nel piano di studio individuale approvato dalla facoltà.

Con l'approvazione del consiglio di facoltà, la determinazione degli esami complementari può essere effettuata anche fra le materie di altri indirizzi della stessa facoltà o delle altre facoltà.

Oltre alle 23 annualità di insegnamento, individuate come sopra specificato, lo studente deve aver superato gli esami della lingua inglese, obbligatoria per tutti gli studenti della facoltà, e di una seconda lingua scelta all'atto dell'iscrizione al II anno.

Il tema della dissertazione di laurea deve essere approvato dal docente della materia e dal preside. Lo studente deve darne comunicazione agli uffici di segreteria per la registrazione almeno dieci mesi prima dell'inizio della sessione in cui intende sostenere l'esame di laurea.

Art. 36

In via eccezionale, con deliberazione motivata e per specifici interessi degli studi, il consiglio di facoltà può consentire a studenti non italiani deroghe all'ordinamento, stabilendo equipollenze tra insegnamenti diversi.

FACOLTA' DI ECONOMIA

Art. 37

L'Università, nell'ambito della facoltà di economia, conferisce la **laurea in economia e commercio, economia aziendale, economia politica**. Nel rispetto dell'ordinamento vigente, nell'ambito del corso di laurea in economia e commercio è attivato **l'indirizzo di economia e legislazione per l'impresa**. Gli studi sono ordinati in modo da promuovere l'alta cultura economica e sociale e fornire preparazione scientifica e professionale, in armonia con gli orientamenti manageriali e internazionali dell'Università, a coloro che intendano intraprendere la libera professione o avviarsi ad uffici direttivi nel campo aziendale pubblico e privato e nelle pubbliche amministrazioni, o comunque svolgere attività di ordine economico e sociale.

La durata dei corsi di laurea in economia e commercio, economia aziendale ed economia politica è di quattro anni.

I corsi prevedono il superamento di esami di profitto che corrispondono a non meno di 22 e a non più di 24 annualità di insegnamento; il superamento degli esami di profitto relativi a non più di due lingue straniere moderne; il superamento dell'esame di profitto relativo a conoscenze informatiche di base. I corsi si concludono con la discussione sulla tesi di laurea.

I corsi di laurea in economia e commercio, economia aziendale, economia politica e l'indirizzo di economia e legislazione per l'impresa nell'ambito del corso di laurea in economia e commercio sono disciplinati dal decreto ministeriale 27 ottobre 1992 "*Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di studio dell'area economica*" e dalla allegata tabella VIII "*Corsi di laurea della facoltà di economia*".

Gli insegnamenti attivabili nei corsi di laurea in economia e commercio, economia aziendale, economia politica e nell'indirizzo di economia e legislazione per l'impresa sono:

a) quelli indicati nell'elenco di cui ai successivi artt. 40-41-42-43, articolati nelle quattro aree: economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica e nei relativi settori scientifico-disciplinari;
b) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese.

Sono titoli di ammissione ai corsi di laurea quelli previsti dalle leggi vigenti.

Art. 38

Gli insegnamenti si distinguono in insegnamenti fondamentali, in insegnamenti caratterizzanti e in insegnamenti complementari a scelta dello studente.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nei primi due anni di corso.

Il consiglio di facoltà puo assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) indicazioni ordinali, numeriche o alfabetiche, nonché denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

Il consiglio di facoltà - nel rispetto dell'ordinamento universitario vigente - stabilisce: quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali; le ore di didattica di ciascun insegnamento annuale o semestrale; l'articolazione di un corso annuale in due corsi semestrali, anche con distinte prove di esame; l'articolazione dell'insegnamento e delle prove d'esame delle lingue straniere moderne; l'articolazione dell'insegnamento e delle prove d'esame di conoscenze informatiche di base. Per ogni lingua straniera moderna è, comunque, richiesto un esame di profitto finale con una prova scritta ed una orale. Nell'ambito di convenzioni stipulate dalla LUISS Guido Carli, e nel rispetto dell'ordinamento universitario vigente, il consiglio di facoltà valuta l'equiparazione di certificati internazionalmente riconosciuti al superamento delle prove di esame nelle lingue straniere.

Il consiglio di facoltà determina anche la propedeuticità degli esami.

All'inizio di ciascun anno accademico verranno resi noti agli studenti gli insegnamenti complementari che verranno impartiti.

Art. 39

Il piano di studi di ciascun corso di laurea comprende 10 insegnamenti fondamentali, l'equivalente di almeno 8 insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti il corso di laurea stesso, ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di non più di 6 annualità.

Gli insegnamenti annuali comprendono di norma 70 ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma 35 ore di didattica.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Sono insegnamenti fondamentali dei tre corsi di laurea e dell'indirizzo di economia e legislazione per l'impresa, nell'ambito del corso di laurea in economia e commercio, i seguenti:

MACROECONOMIA	(P01A)
MICROECONOMIA	(P01A)
ECONOMIA AZIENDALE	(P02A)
RAGIONERIA GENERALE ED APPLICATA	(P02A)
STORIA ECONOMICA	(P03X)
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO	(N01X)
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO	(N09X)
STATISTICA	(S01A)
MATEMATICA GENERALE	(S04A)
MATEMATICA FINANZIARIA	(S04B)

Art. 40

Sono insegnamenti caratterizzanti del **corso di laurea in economia e commercio** i seguenti:

Area economica

ECONOMIA MONETARIA	(P01F)
SCIENZA DELLE FINANZE	(P01C)
ECONOMIA INDUSTRIALE	(P01I)
POLITICA ECONOMICA	(P01B)
ECONOMIA INTERNAZIONALE	(P01G)

Area aziendale

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	(P02D)
TECNICA BANCARIA	(P02E)
REVISIONE AZIENDALE	(P02A)
MARKETING	(P02B)
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE	(P02B)

Area giuridica
DIRITTO COMMERCIALE (N04X)
DIRITTO COMMERCIALE (corso progredito) (N04X)

Area matematico-statistica
MATEMATICA FINANZIARIA (corso progredito) (S04B)

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno 5 insegnamenti dell'**area economica**, almeno 4 insegnamenti dell'**area aziendale**, almeno 4 insegnamenti dell'**area giuridica** e almeno 4 insegnamenti dell'**area matematico-statistica**.

Art. 41

Sono insegnamenti caratterizzanti del **corso di laurea in economia aziendale** i seguenti:

Area economica
ECONOMIA INDUSTRIALE (P01I)
POLITICA ECONOMICA (P01B)
ECONOMIA MONETARIA (P01F)

Area aziendale
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE (P02B)
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (P02D)
FINANZA AZIENDALE (P02C)
METODOLOGIE E DETERMINAZIONI QUANTITATIVE DI AZIENDA (P02A)
MARKETING (P02B)
ANALISI E CONTABILITA' DEI COSTI (P02A)
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO (P02A)

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO (P02D)
ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI (P02E)
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE DI SERVIZI (P02B)
REVISIONE AZIENDALE (P02A)
STRATEGIA E POLITICA AZIENDALE (P02A)
TECNOLOGIA DEI CICLI PRODUTTIVI (C01B)

Area giuridica
DIRITTO COMMERCIALE (N04X)
DIRITTO COMMERCIALE (corso progredito) (N04X)

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia aziendale deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno 4 insegnamenti dell'**area economica**, almeno 8 insegnamenti dell'**area aziendale**, almeno 3 insegnamenti dell'**area giuridica** e almeno 3 insegnamenti dell'**area matematico- statistica**.

Art. 42

Sono insegnamenti caratterizzanti del **corso di laurea in economia politica** i seguenti:

Area economica	
ECONOMIA MONETARIA	(P01F)
SCIENZA DELLE FINANZE	(P01C)
ECONOMIA INTERNAZIONALE	(P01G)
ECONOMIA INDUSTRIALE	(P01I)
POLITICA ECONOMICA	(P01B)
STORIA DELL'ECONOMIA POLITICA	(P01A)
ECONOMIA DEI MERCATI MONETARI E FINANZIARI	(P01F)
ECONOMETRIA I	(P01E)
Area aziendale	
ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI	(P02E)
FINANZA AZIENDALE	(P02C)
Area giuridica	
DIRITTO COMMERCIALE	(N04X)
Area matematico-statistica	
STATISTICA ECONOMICA	(S02X)

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia politica deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno 8 insegnamenti dell'**area economica**, almeno 3 insegnamenti dell'**area aziendale**, almeno 3 insegnamenti dell'**area giuridica** e almeno 4 insegnamenti dell'**area matematico-statistica**.

Art. 43

Sono insegnamenti caratterizzanti **dell'indirizzo in economia e legislazione per l'impresa** del corso di laurea in economia e commercio i seguenti:

Area economica	
ECONOMIA INDUSTRIALE	(P01I)
POLITICA ECONOMICA	(P01B)
ECONOMIA DEL LAVORO	(P01B)
SCIENZA DELLE FINANZE	(P01E)
Area aziendale	
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE	(P02B)
FINANZA AZIENDALE	(P02C)
REVISIONE AZIENDALE	(P02A)
Area giuridica	
DIRITTO COMMERCIALE	(N04X)
DIRITTO COMMERCIALE (corso progredito)	(N04X)

DIRITTO TRIBUTARIO	(N13X)
DIRITTO DEL LAVORO	(N07X)
DIRITTO PRIVATO COMPARATO	(N02X)
DIRITTO FALLIMENTARE	(N02A)
DIRITTO INTERNAZIONALE	(N14X)

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, indirizzo economia e legislazione per l'impresa. deve comprendere. nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno 4 insegnamenti dell'**area economica**, almeno 5 insegnamenti dell'**area aziendale**, almeno 6 insegnamenti dell'**area giuridica** e almeno 3 insegnamenti dell'**area matematico-statistica**.

Art. 44

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato tutti gli esami relativi agli insegnamenti compresi nel piano di studio individuale approvato dalla facoltà.

Il tema della dissertazione di laurea deve essere approvato dal docente della materia e dal preside o dal vice preside. Lo studente deve darne comunicazione agli uffici di segreteria per la registrazione almeno dieci mesi prima dell'inizio della sessione in cui intende sostenere l'esame di laurea.

Art. 45

Discipline delle aree economica, aziendale, giuridica, matematico-statistica ed altre aree attivabili per i corsi di laurea in economia e commercio, economia aziendale, economia politica e, nell'ambito del corso di laurea in economia e commercio, per l'indirizzo in economia e legislazione per l'impresa:

AREA ECONOMICA

P01A ECONOMIA POLITICA
ANALISI ECONOMICA
DINAMICA ECONOMICA
ECONOMIA POLITICA
ISTITUZIONI DI ECONOMIA
MACROECONOMIA
MICROECONOMIA
STORIA DELL'ECONOMIA POLITICA

P01B POLITICA ECONOMICA
ANALISI ECONOMICA CONGIUNTURALE
ECONOMIA APPLICATA
ECONOMIA DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
ECONOMIA DEL LAVORO
ECONOMIA DELLE ISTITUZIONI
ECONOMIA DELL'AMBIENTE

ECONOMIA DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA SCIENTIFICA
ECONOMIA SANITARIA
POLITICA ECONOMICA
POLITICA ECONOMICA AGRARIA
POLITICA ECONOMICA EUROPEA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
SISTEMI DI CONTABILITÀ MACROECONOMICA
SISTEMI ECONOMICI COMPARATI

P01C SCIENZA DELLE FINANZE
ECONOMIA DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI
ECONOMIA DEI TRIBUTI
ECONOMIA DELLE ISTITUZIONI
ECONOMIA DELL'AMBIENTE
ECONOMIA DELLA SICUREZZA SOCIALE
ECONOMIA DELLA SPESA PUBBLICA
ECONOMIA PUBBLICA
ECONOMIA SANITARIA
FINANZA DEGLI ENTI LOCALI
SCIENZA DELLE FINANZE
SISTEMI FISCALI COMPARATI

P01D STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO
STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO
STORIA DELL'ANALISI ECONOMICA

P01E ECONOMETRIA
ECONOMETRIA
ECONOMETRIA APPLICATA
ECONOMIA MATEMATICA
ECONOMIA POLITICA
METODI ECONOMETRICI
TECNICHE DI PREVISIONE ECONOMICA
TEORIA DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

P01F ECONOMIA MONETARIA
ECONOMIA DEI MERCATI MONETARI E FINANZIARI
ECONOMIA MONETARIA
ECONOMIA MONETARIA INTERNAZIONALE
ECONOMIA POLITICA
POLITICA ECONOMICA
POLITICA MONETARIA
SISTEMI FINANZIARI COMPARATI

P01G ECONOMIA INTERNAZIONALE
ECONOMIA DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA
ECONOMIA INTERNAZIONALE
ECONOMIA POLITICA
ISTITUZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI
POLITICA ECONOMICA
POLITICA ECONOMICA INTERNAZIONALE

P01H ECONOMIA DELLO SVILUPPO
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
ECONOMIA DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO
ECONOMIA DELLA POPOLAZIONE
ECONOMIA DELLO SVILUPPO
ECONOMIA POLITICA
POLITICA DELLO SVILUPPO ECONOMICO
POLITICA ECONOMICA
SVILUPPO DELLE ECONOMIE AGRICOLE
TEORIA DELLO SVILUPPO ECONOMICO

P01I ECONOMIA DEI SETTORI PRODUTTIVI
ECONOMIA DEL SETTORE DEI TRASPORTI
ECONOMIA DELLE ATTIVITÀ TERZIARIE
ECONOMIA DELLE FONTI DI ENERGIA
ECONOMIA DELL'IMPRESA
ECONOMIA DELLE FORME DI MERCATO
ECONOMIA DELL'INNOVAZIONE
ECONOMIA INDUSTRIALE
POLITICA ECONOMICA

P01J ECONOMIA REGIONALE
ECONOMIA DEI TRASPORTI
ECONOMIA DEL TERRITORIO
ECONOMIA DEL TURISMO
ECONOMIA DELLE GRANDI AREE GEOGRAFICHE
ECONOMIA REGIONALE
ECONOMIA URBANA
PIANIFICAZIONE ECONOMICA TERRITORIALE
POLITICA ECONOMICA REGIONALE

P03X STORIA ECONOMICA
STORIA DEI TRASPORTI
STORIA DEL COMMERCIO
STORIA DELLA FINANZA PUBBLICA
STORIA DELL'AGRICOLTURA
STORIA DELLA MONETA E DELLA BANCA
STORIA DELLE ASSICURAZIONI E DELLA PREVIDENZA
STORIA DELLE RELAZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI
STORIA DELL'INDUSTRIA
STORIA ECONOMICA
STORIA ECONOMICA DELL'EUROPA
STORIA ECONOMICA DEL TURISMO
STORIA ECONOMICA DELLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE
STORIA ECONOMICA DELLE POPOLAZIONI
STORIA MARITTIMA

G01X ECONOMIA ED ESTIMO RURALE
AGRICOLTURA E SVILUPPO ECONOMICO
ECONOMIA AGRARIA
ECONOMIA AGRO-ALIMENTARE
ECONOMIA DEI MERCATI AGRICOLI E FORESTALI
ECONOMIA DELL'AMBIENTE AGRO-FORESTALE
ECONOMIA DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

ECONOMIA E GESTIONE DELL'AZIENDA AGRARIA E AGRO-INDUSTRIALE
ECONOMIA E POLITICA AGRARIA
ECONOMIA E POLITICA MONTANA E FORESTALE
ESTIMO FORESTALE E AMBIENTALE
ESTIMO RURALE
MARKETING DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI
PIANIFICAZIONE AGRICOLA
POLITICA AGRARIA
STORIA DELL'AGRICOLTURA

M06B GEOGRAFIA ECONOMICO-POLITICA

CARTOGRAFIA TEMATICA
GEOGRAFIA APPLICATA
GEOGRAFIA DELLA POPOLAZIONE
GEOGRAFIA DELLA COMUNICAZIONE
GEOGRAFIA DELLO SVILUPPO
GEOGRAFIA DEL TURISMO
GEOGRAFIA ECONOMICA
GEOGRAFIA POLITICA
GEOGRAFIA POLITICA ED ECONOMICA
GEOGRAFIA POLITICA ED ECONOMICA DI STATI E GRANDI AREE
GEOGRAFIA URBANA E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
POLITICA DELL'AMBIENTE
SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI

AREA AZIENDALE

P02A ECONOMIA AZIENDALE

ANALISI E CONTABILITÀ DEI COSTI
ECONOMIA AZIENDALE
ECONOMIA DEI GRUPPI, DELLE CONCENTRAZIONI E DELLE COOPERAZIONI AZIENDALI
ECONOMIA DELLE AZIENDE E DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
ECONOMIA DELLE IMPRESE PUBBLICHE
GESTIONE INFORMATICA DEI DATI AZIENDALI
ISTITUZIONI E DOTTRINE ECONOMICHE AZIENDALI COMPARATE
METODOLOGIE E DETERMINAZIONI QUANTITATIVE DI AZIENDA
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
RAGIONERIA GENERALE ED APPLICATA
REVISIONE AZIENDALE
STORIA DELLA RAGIONERIA
STRATEGIA E POLITICA AZIENDALE
TECNICA PROFESSIONALE

P02B ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE

ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE COMMERCIALI
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE DI SERVIZI
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE DI SERVIZI PUBBLICI
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE DI TRASPORTO
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI

ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE INTERNAZIONALI
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE TURISTICHE
ECONOMIA E TECNICA DEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI
ECONOMIA E TECNICA DELLA PUBBLICITA'
ECONOMIA E TECNICA DELLA COMUNICAZIONE AZIENDALE
ECONOMIA E GESTIONE DELL'INNOVAZIONE AZIENDALE
GESTIONE DELLA PRODUZIONE E DEI MATERIALI
MARKETING
MARKETING INTERNAZIONALE
STRATEGIE D'IMPRESA
TECNICA INDUSTRIALE E COMMERCIALE

P02C FINANZA AZIENDALE

ANALISI FINANZIARIA
FINANZA AZIENDALE
FINANZIAMENTI DI AZIENDE
FINANZA AZIENDALE INTERNAZIONALE

P02D ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
ORGANIZZAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
ORGANIZZAZIONE DELLE AZIENDE COMMERCIALI
ORGANIZZAZIONE DELLE AZIENDE DI CREDITO
ORGANIZZAZIONE DELLE AZIENDE E DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
ORGANIZZAZIONE DELLE AZIENDE INDUSTRIALI
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO AZIENDALE
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

P02E ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
ECONOMIA DELLE AZIENDE DI ASSICURAZIONE
ECONOMIA DELLE AZIENDE DI CREDITO
ECONOMIA DEL MERCATO MOBILIARE
ECONOMIA E TECNICA DELL'ASSICURAZIONE
ECONOMIA E TECNICA DEI MERCATI FINANZIARI
FINANZIAMENTI DI AZIENDE
GESTIONE FINANZIARIA E VALUTARIA
TECNICA BANCARIA
TECNICA DEI CREDITI SPECIALI
TECNICA DI BORSA

C01B MERCEOLOGIA

ANALISI MERCEOLOGICA
CHIMICA MERCEOLOGICA
MERCEOLOGIA
MERCEOLOGIA DEI PRODOTTI ALIMENTARI
MERCEOLOGIA DOGANALE
MERCEOLOGIA DELLE RISORSE NATURALI
TECNOLOGIA DEI CICLI PRODUTTIVI
TECNOLOGIA ED ECONOMIA DELLE FONTI DI ENERGIA
TEORIA E TECNICA DELLA QUALITA' DELLE MERCI
TEORIA E TECNICA DELLA QUALITA' DELLE MERCI

AREA GIURIDICA

N01X DIRITTO PRIVATO

DIRITTO CIVILE
DIRITTO DI FAMIGLIA
DIRITTO SPORTIVO
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO
LEGISLAZIONE DEL TURISMO
NOZIONI GIURIDICHE FONDAMENTALI

N02X DIRITTO PRIVATO COMPARATO

DIRITTO ANGLO-AMERICANO
DIRITTO DEI PAESI AFRICANI E ASIATICI
DIRITTO DEI PAESI DELL'EST EUROPEO
DIRITTO DEI PAESI DI LINGUA FRANCESE
DIRITTO DEI PAESI DI LINGUA TEDESCA
DIRITTO DEI PAESI SOCIALISTI
DIRITTO DELL'AMERICA LATINA
DIRITTO MUSULMANO E DEI PAESI ISLAMICI
DIRITTO PRIVATO COMPARATO
DIRITTO PRIVATO DELLE COMUNITA' EUROPEE
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO ITALIANO E COMPARATO
SISTEMI GIURIDICI COMPARATI

N03X DIRITTO AGRARIO

DIRITTO AGRARIO
DIRITTO AGRARIO COMPARATO
DIRITTO AGRARIO COMUNITARIO
DIRITTO AGRARIO E LEGISLAZIONE FORESTALE

N04X DIRITTO COMMERCIALE

DIRITTO COMMERCIALE
DIRITTO COMMERCIALE (corso progredito)
DIRITTO COMMERCIALE COMUNITARIO
DIRITTO COMMERCIALE INTERNAZIONALE
DIRITTO D'AUTORE
DIRITTO DELLA COOPERAZIONE
DIRITTO FALLIMENTARE
DIRITTO FALLIMENTARE E DELLE PROCEDURE CONCORSUALI
DIRITTO INDUSTRIALE

N05X DIRITTO DELL'ECONOMIA

CONTROLLI PUBBLICI NEL SETTORE CREDITIZIO E ASSICURATIVO
DIRITTO BANCARIO
DIRITTO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
DIRITTO DELLA BORSA E DEI CAMBI
DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI
DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO
DIRITTO ED ECONOMIA DELLE FONTI DI ENERGIA
DIRITTO INTERNAZIONALE DELL'ECONOMIA

DIRITTO PRIVATO DELL'ECONOMIA
DIRITTO PUBBLICO DELL'ECONOMIA
DIRITTO VALUTARIO
LEGISLAZIONE BANCARIA

N06X DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE

DIRITTO AEREONAUTICO
DIRITTO AEREOSPAZIALE
DIRITTO DEI TRASPORTI
DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE
DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI MARITTIME
DIRITTO INTERNAZIONALE DELLA NAVIGAZIONE

N07X DIRITTO DEL LAVORO

DIRITTO COMPARATO DEL LAVORO
DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIRITTO DELLA SICUREZZA SOCIALE
DIRITTO DEL LAVORO
DIRITTO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIRITTO DEL LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI
DIRITTO DEL LAVORO E DIRITTO SINDACALE
DIRITTO SINDACALE
RELAZIONI INDUSTRIALI

N08X DIRITTO COSTITUZIONALE

DIRITTO COSTITUZIONALE
DIRITTO COSTITUZIONALE REGIONALE
DIRITTO PARLAMENTARE
DIRITTO PROCESSUALE COSTITUZIONALE
GIUSTIZIA COSTITUZIONALE

N09X ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO

DIRITTO E LEGISLAZIONE UNIVERSITARIA
DIRITTO PUBBLICO GENERALE
DIRITTO REGIONALE
DIRITTO REGIONALE E DEGLI ENTI LOCALI
DOTTRINA DELLO STATO
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO E LEGISLAZIONE SCOLASTICA
LEGISLAZIONE DEL TURISMO
LEGISLAZIONE PER LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO
NOZIONI GIURIDICHE FONDAMENTALI

N10X DIRITTO AMMINISTRATIVO

CONTABILITA' DEGLI ENTI PUBBLICI
CONTABILITA' DI STATO
DIRITTO AMMINISTRATIVO
DIRITTO DEGLI ENTI LOCALI
DIRITTO DEI BENI PUBBLICI E DELLE FONTI DI ENERGIA
DIRITTO DELL'AMBIENTE
DIRITTO MINERARIO
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO
DIRITTO SCOLASTICO

DIRITTO URBANISTICO
DISCIPLINA GIURIDICA DELLE ATTIVITA' TECNICO-INGEGNERISTICHE
LEGISLAZIONE DEI BENI CULTURALI
LEGISLAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE E DELL'EDILIZIA
LEGISLAZIONE FORESTALE

N11X DIRITTO PUBBLICO COMPARATO

DIRITTO AMMINISTRATIVO COMPARATO
DIRITTO COMPARATO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DIRITTO COSTITUZIONALE COMPARATO
DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO E COMPARATO
DIRITTO PUBBLICO ANGLO-AMERICANO
DIRITTO PUBBLICO COMPARATO
DIRITTO PUBBLICO COMPARATO DEGLI STATI AFRICANI

N13X DIRITTO TRIBUTARIO

DIRITTO FINANZIARIO
DIRITTO TRIBUTARIO
DIRITTO TRIBUTARIO COMPARATO
SISTEMI FISCALI COMPARATI

N14X DIRITTO INTERNAZIONALE

DIRITTO DEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI
DIRITTO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
DIRITTO DELLE COMUNITA' EUROPEE
DIRITTO DELLE COMUNICAZIONI INTERNAZIONALI
DIRITTO DIPLOMATICO E CONSOLARE
DIRITTO INTERNAZIONALE
DIRITTO INTERNAZIONALE DEL LAVORO
DIRITTO INTERNAZIONALE DELLA NAVIGAZIONE
DIRITTO INTERNAZIONALE DELL'ECONOMIA
DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE
DIRITTO PROCESSUALE COMUNITARIO
ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
TUTELA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI

N15X DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

DIRITTO DELL'ARBITRATO INTERNO E INTERNAZIONALE
DIRITTO DELL'ESECUZIONE CIVILE
DIRITTO FALLIMENTARE
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE E COMPARATO
DIRITTO PROCESSUALE COMUNITARIO

N17X DIRITTO PENALE

DIRITTO PENALE AMMINISTRATIVO
DIRITTO PENALE COMMERCIALE
DIRITTO PENALE COMPARATO
DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE
DIRITTO PENALE DEL LAVORO
DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA

AREA MATEMATICO-STATISTICA

S01A STATISTICA

ANALISI DEI DATI
ANALISI DELLE SERIE STORICHE
ANALISI STATISTICA MULTIVARIATA
ANALISI STATISTICA SPAZIALE
DIDATTICA DELLA STATISTICA
PIANO DEGLI ESPERIMENTI
RILEVAZIONI STATISTICHE
STATISTICA
STATISTICA COMPUTAZIONALE
STATISTICA MATEMATICA
STORIA DELLA STATISTICA
TECNICHE DI RICERCA E DI ELABORAZIONE DEI DATI
TEORIA DEI CAMPIONI
TEORIA DELLA INFERENZA STATISTICA
TEORIA E TECNICA DELLE RILEVAZIONI CAMPIONARIE
TEORIA STATISTICA DELLE DECISIONI

S01B STATISTICA PER LA RICERCA SPERIMENTALE

ANTROPOMETRIA
BIOMETRIA
METODI STATISTICI DI CONTROLLO DELLA QUALITA'
METODI STATISTICI DI MISURA
METODOLOGICA STATISTICA IN AGRICOLTURA
MODELLI STOCASTICI ED ANALISI DEI DATI
PIANO DEGLI ESPERIMENTI
STATISTICA
STATISTICA APPLICATA ALLE SCIENZE BIOLOGICHE
STATISTICA APPLICATA ALLE SCIENZE FISICHE
STATISTICA E CALCOLO DELLE PROBABILITA'
STATISTICA E INFORMATICA APPLICATA ALLA PRODUZIONE ANIMALE
STATISTICA MEDICA
STATISTICA PER L'AMBIENTE
STATISTICA PER LA RICERCA SPERIMENTALE
TEORIA E METODI STATISTICI DELL'AFFIDABILITA'

S02X STATISTICA ECONOMICA

ANALISI DI MERCATO
ANALISI STATISTICO-ECONOMICA TERRITORIALE
CLASSIFICAZIONE E ANALISI DEI DATI ECONOMICI
CONTABILITA' NAZIONALE
CONTROLLO STATISTICO DELLA QUALITA'
GESTIONE DI BASI DI DATI ECONOMICI
METODI STATISTICI DI VALUTAZIONE DI POLITICHE
MODELLI STATISTICI DEL MERCATO DEL LAVORO
MODELLI STATISTICI DI COMPORTAMENTO ECONOMICO
RILEVAZIONE E CONTROLLO DI DATI ECONOMICI
SERIE STORICHE ECONOMICHE
STATISTICA AZIENDALE
STATISTICA DEI MERCATI MONETARI E FINANZIARI

STATISTICA ECONOMICA
STATISTICA INDUSTRIALE

S03A DEMOGRAFIA

ANALISI DEMOGRAFICA
BIODEMOGRAFIA
DEMOGRAFIA
DEMOGRAFIA DELLA FAMIGLIA
DEMOGRAFIA ECONOMICA
DEMOGRAFIA REGIONALE
DEMOGRAFIA SOCIALE
DEMOGRAFIA STORICA
MODELLI DEMOGRAFICI
POLITICHE DELLA POPOLAZIONE
RILEVAZIONE E QUALITA' DEI DATI DEMOGRAFICI
TEORIE DELLA POPOLAZIONE

S03B STATISTICA SOCIALE

INDAGINI CAMPIONARIE E SONDAGGI DEMOSCOPICI
MODELLI STATISTICI DEL MERCATO DEL LAVORO
MODELLI STATISTICI PER L'ANALISI DEL COMPORTAMENTO POLITICO
MODELLI STATISTICI PER L'ANALISI E LA VALUTAZIONE DEI PROCESSI EDUCATIVI
METODI STATISTICI PER LA PROGRAMMAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI SERVIZI
RILEVAZIONE E QUALITA' DEI DATI SOCIALI E SANITARI
STATISTICA DEL TURISMO
STATISTICA GIUDIZIARIA
STATISTICA PER LA RICERCA SOCIALE
STATISTICA PSICOMETRICA
STATISTICA SANITARIA
STATISTICA SOCIALE

S04A MATEMATICA PER LE APPLICAZIONI ECONOMICHE

ELABORAZIONE AUTOMATICA DEI DATI PER LE DECISIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE
MATEMATICA GENERALE
MATEMATICA PER L'ECONOMIA
MATEMATICA PER LE APPLICAZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE
MATEMATICA PER LE SCIENZE SOCIALI
METODI E MODELLI PER LE SCELTE ECONOMICHE
METODI MATEMATICI PER LA GESTIONE DELLE AZIENDE
TEORIA DEI GIOCHI
TEORIA DELLE DECISIONI

S04B MATEMATICA FINANZIARIA E SCIENZE ATTUARIALI

ECONOMIA E FINANZA DELLE ASSICURAZIONI
MATEMATICA ATTUARIALE
MATEMATICA FINANZIARIA
MATEMATICA FINANZIARIA (corso progredito)
MATEMATICA PER LE DECISIONI DELLA FINANZA AZIENDALE
MODELLI MATEMATICI PER I MERCATI FINANZIARI
STATISTICA ASSICURATIVA
TECNICA ATTUARIALE DELLE ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI
TECNICA ATTUARIALE DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI
TECNICA ATTUARIALE DELLE ASSICURAZIONI SULLA VITA

TEORIA DEL RISCHIO
TEORIA MATEMATICA DEL PORTAFOGLIO FINANZIARIO

A01B ALGEBRA

ALGEBRA LINEARE

A01C GEOMETRIA

GEOMETRIA

A02A ANALISI MATEMATICA

ANALISI MATEMATICA

A02B PROBABILITA' E STATISTICA MATEMATICA

CALCOLO DELLE PROBABILITA'
PROCESSI STOCASTICI
STATISTICA MATEMATICA
TEORIA DEI GIOCHI
TEORIA DELLE DECISIONI

A04A ANALISI NUMERICA

ANALISI NUMERICA
CALCOLO NUMERICO
MATEMATICA COMPUTAZIONALE
METODI NUMERICI PER L'OTTIMIZZAZIONE

A04B RICERCA OPERATIVA

METODI E MODELLI PER LA PIANIFICAZIONE ECONOMICA
METODI E MODELLI PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
MODELLI DI SISTEMI DI PRODUZIONE
MODELLI DI SISTEMI DI SERVIZIO
OTTIMIZZAZIONE
PROGRAMMAZIONE MATEMATICA
RICERCA OPERATIVA
TECNICHE DI SIMULAZIONE
TEORIA DEI GIOCHI

K04X AUTOMATICA

ANALISI DEI SISTEMI
MODELLISTICA E CONTROLLO DEI SISTEMI AMBIENTALI
MODELLISTICA E GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI
MODELLISTICA E SIMULAZIONE

K05A SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI

BASI DI DATI
CALCOLATORI ELETTRONICI
FONDAMENTI DI INFORMATICA
IMPIANTI DI ELABORAZIONE
INFORMATICA GRAFICA
INFORMATICA INDUSTRIALE
INFORMATICA MEDICA

INFORMATICA TEORICA
INGEGNERIA DEL SOFTWARE
INGEGNERIA DELLA CONOSCENZA E SISTEMI ESPERTI
INTELLIGENZA ARTIFICIALE
LINGUAGGIO E TRADUTTORI
RETI DI CALCOLATORI
RETI LOGICHE
ROBOTICA
SISTEMI DI ELABORAZIONE
SISTEMI INFORMATIVI
SISTEMI OPERATIVI
SISTEMI PER LA PROGETTAZIONE AUTOMATICA
TEORIA E TECNICHE DI ELABORAZIONE DELL'IMMAGINE

K05B INFORMATICA

ALGORITMI E STRUTTURA DATI
ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI
BASI DI DATI E SISTEMI INFORMATIVI
FONDAMENTI DELL'INFORMATICA
INFORMATICA APPLICATA
INFORMATICA GENERALE
INFORMATICA TEORICA
INGEGNERIA DEL SOFTWARE
INTELLIGENZA ARTIFICIALE
INTERAZIONE UOMO-MACCHINA
LABORATORIO DI INFORMATICA
LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE
METODI FORMALI DELL'INFORMATICA
PROGRAMMAZIONE
SISTEMI DI ELABORAZIONE DELL'INFORMAZIONE

K05C CIBERNETICA

CIBERNETICA
ELABORAZIONE DI IMMAGINE

ALTRE AREE

L14D LINGUA E LETTERATURA ARABA

LINGUA ARABA

L16B LINGUISTICA FRANCESE

LINGUA FRANCESE

L17C LINGUISTICA SPAGNOLA

LINGUA SPAGNOLA

L17D LINGUA E LETTERATURA PORTOGHESE E BRASILIANA

LINGUA PORTOGHESE

L18C LINGUISTICA INGLESE
LINGUA INGLESE

L19B LINGUISTICA TEDESCA
LINGUA TEDESCA

L21B LINGUE E LETTERATURE SLAVO-ORIENTALI
LINGUA RUSSA

L23A LINGUA E LETTERATURA CINESE
LINGUA CINESE

L23B LINGUA E LETTERATURA GIAPPONESE
LINGUA GIAPPONESE

M07B LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA
LOGICA

Q05C SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO
FORMAZIONE E POLITICHE DELLE RISORSE UMANE
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI
RELAZIONI INDUSTRIALI
SOCIOLOGIA DEI CONSUMI
SOCIOLOGIA DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO
SOCIOLOGIA DEL LAVORO
SOCIOLOGIA DELL'ORGANIZZAZIONE
SOCIOLOGIA ECONOMICA
SOCIOLOGIA INDUSTRIALE
TEORIA E POLITICA DEL LAVORO

Capo IV
ISTITUTI E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Istituti

Art. 46

Nell'ambito dell'Università LUISS Guido Carli sono costituiti i seguenti istituti:

Istituto di studi aziendali "Carlo Caramiello"
Istituto di studi economici
Istituto di studi giuridici
Istituto di studi storico-politici

Istituto di studi sociologici
Istituto di studi europei
Istituto di informatica
Istituto di lingue moderne.

In relazione alle esigenze degli studi e della ricerca scientifica possono essere attivati anche altri istituti.

Gli istituti hanno ciascuno un proprio statuto o regolamento che e deliberato dal consiglio di amministrazione previo parere del senato accademico.

Art. 47

L'Istituto di studi giuridici, pur comune alle tre facoltà, fa capo alla facoltà di giurisprudenza.

L'Istituto di studi economici, pur comune alle tre facoltà, fa capo alla facoltà di economia.

L'Istituto di studi storico-politici e l'Istituto di lingue moderne, pur comuni alle tre facoltà, fanno capo alla facoltà di scienze politiche.

L'Istituto di informatica e l'Istituto di studi aziendali 'Carlo Caramiello' ineriscono alla facoltà di economia.

L'Istituto di studi sociologici e l'Istituto di studi europei ineriscono alla facoltà di scienze politiche.

Ai fini di studio e di ricerca scientifica, afferiscono ai vari Istituti le materie oggetto degli insegnamenti impartiti dalle tre facoltà e ciò in ragione del loro contenuto e della loro natura (giuridica, economica, storico-politica, linguistica, aziendale e sociologica).

Pertanto docenti, ricercatori e collaboratori alle cattedre delle materie oggetto di insegnamento esercitano l'attività di ricerca nell'ambito dei diversi Istituti.

Ogni docente, peraltro, può optare per la partecipazione ad altro istituto ove la sua attività di ricerca sia diversamente indirizzata.

Art. 48

I direttori dei vari istituti sono nominati dal consiglio di amministrazione, previo esame da parte del senato accademico, su proposta della facoltà cui l'istituto fa capo, sentite le altre facoltà.

Scuole di specializzazione

Art. 49

Le scuole di specializzazione dell'Università hanno durata pluriennale.

Possono organizzare corsi di formazione e di aggiornamento di durata annuale o infrannuale, rilasciando ai partecipanti un attestato di frequenza.

profitto. Tali corsi possono tenersi anche in sedi decentrate della Libera Università.

Sono ammessi alle scuole i laureati in Italia e, con modalità da stabilirsi con regolamento, coloro che abbiano conseguito all'estero o nell'Università Europea di Firenze titoli equivalenti o di grado superiore.

Al termine degli studi, superati gli esami di profitto in tutte le materie fondamentali e in almeno tre complementari, l'iscritto è ammesso a presentare una dissertazione scritta che viene discussa dinanzi ad apposita commissione.

Le norme particolari per il funzionamento di ciascuna scuola sono fissate con regolamento approvato dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico, sentite la facoltà o le facoltà interessate. Con lo stesso procedimento possono essere attivate ulteriori scuole di specializzazione non previste dagli articoli seguenti.

Le tasse ed i contributi per l'iscrizione ai corsi e per gli esami di profitto sono fissati annualmente dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico e la facoltà o le facoltà interessate.

Per gli iscritti alle scuole valgono, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per gli studenti della Libera Università, inclusa la eventuale collocazione fuori corso per un periodo comunque non eccedente complessivamente il quinquennio. Possono assistere a singoli corsi delle scuole, in qualità di uditori, elementi in possesso di particolari qualifiche culturali o esperienze professionali, anche se sforniti di laurea; quando gli insegnamenti siano stati seguiti con assiduità, diligenza e profitto, agli uditori può essere rilasciato specifico attestato.

Scuola di specializzazione in economia e tecniche aziendali aggregata alla facoltà di economia

Art. 50

La scuola si propone di offrire una formazione approfondita e specifica nel campo degli studi aziendali.

Sono ammessi alla scuola i laureati in Italia e, con modalità da stabilirsi nel regolamento, coloro che abbiano conseguito all'estero titoli equivalenti.

Possono assistere ad uno o più corsi delle scuole gli imprenditori ed i dirigenti di aziende anche sprovvisti di titoli di laurea.

La durata dei corsi della scuola è di due anni accademici.

Tuttavia il comitato di direzione della scuola, composto da sette membri, tra i quali il preside di economia e almeno un professore della facoltà, e di cinque membri designati dal consiglio di amministrazione, può concedere un'abbreviazione di frequenza alla scuola a quegli iscritti che siano forniti di titoli adeguati.

Coloro che usufruiscono di detta agevolazione sono ugualmente tenuti a sostenere tutti gli esami richiesti per il conferimento del diploma.

Ogni anno la direzione della scuola fissa gli insegnamenti da impartire. Le deliberazioni della direzione della scuola devono essere approvate dalle competenti autorità accademiche, ferme restando le competenze del consiglio di amministrazione in materia amministrativa.

Scuola di specializzazione in giornalismo e comunicazione d'impresa aggregata alla facoltà di scienze politiche

Art. 51

La scuola di giornalismo e comunicazione d'impresa si propone di offrire una preparazione professionale specifica per lo svolgimento delle attività giornalistiche, editoriali e nel campo della comunicazione. Alla gestione e al finanziamento della scuola possono partecipare enti ed organismi del mondo giornalistico.

La scuola può articolarsi in più indirizzi.

Sono ammessi alla scuola i laureati in Italia e, con modalità da stabilirsi nel regolamento, coloro che abbiano conseguito all'estero titoli equivalenti.

La durata dei corsi della scuola è di due anni accademici.

Alla scuola è preposto un comitato di direzione composto fino a undici membri, fra i quali il preside della facoltà di scienze politiche, o suo delegato, ed un professore della suddetta facoltà. Gli altri membri sono designati dal consiglio di amministrazione dell'Università, che terrà conto anche delle indicazioni di eventuali enti ed organismi interessati alla scuola. Nell'ambito del comitato è nominato dal consiglio di amministrazione il direttore della scuola che presiede al regolare svolgimento delle attività della stessa.

Egli convoca e presiede il comitato di direzione e cura l'attuazione delle deliberazioni.

Scuola di specializzazione in lingue moderne per interpreti di conferenze aggregata alla facoltà di scienze politiche

Art. 52

La scuola si propone di formare interpreti che, per la loro preparazione linguistica e culturale, soprattutto nel campo della economia e della politica, possano avere accesso agli organismi internazionali e alle riunioni internazionali.

La scuola ha un corso di studi della durata di due anni per almeno tre lingue, delle quali due scelte fra quelle dei Paesi della CEE, oltre alla lingua materna.

Sono ammessi ai corsi studenti in possesso di diploma di laurea, previa prova di selezione.

Fanno parte integrante del programma di studio soggiorni all'estero presso aziende o organizzazioni di studio e comunitarie.

Alla scuola è preposto un comitato di direzione composto da cinque membri, fra i quali il preside della facoltà di scienze politiche, o suo delegato, e quattro membri nominati dal consiglio di amministrazione.

Scuola di specializzazione in scienze e tecniche amministrative aggregata alla facoltà di scienze politiche

Art. 53

Sono ammessi alla scuola i laureati in Italia e, con modalità da stabilirsi nel regolamento, coloro che abbiano conseguito all'estero titoli equivalenti.

La durata dei corsi della scuola è di due anni accademici. Tuttavia la direzione della scuola può concedere un'abbreviazione di frequenza alla scuola a quegli iscritti che siano forniti di titoli adeguati.

Coloro che usufruiranno di detta agevolazione sono ugualmente tenuti a sostenere tutti gli esami richiesti per il conferimento del diploma.

Ogni anno la direzione della scuola fissa gli insegnamenti da impartire a seconda degli obiettivi formativi specifici della scuola stessa.

Le deliberazioni della direzione della scuola devono essere approvate dagli organi accademici competenti a norma di regolamento e ratificate dal consiglio di amministrazione, che da parte sua fisserà le modalità amministrative per lo svolgimento dei corsi (tasse di iscrizione, compensi dei docenti, ecc.).

Scuola di specializzazione per l'accesso alla magistratura ordinaria e alle professioni di avvocato e notaio aggregata alla facoltà di giurisprudenza

Art. 54

La scuola si propone di offrire una formazione approfondita e specifica in tutti i settori dell'ordinamento giuridico, con particolare riferimento alle norme costituzionali e alle materie regolate dai codici, allo scopo di far acquisire una conoscenza teorica e pratica idonea ad agevolare l'accesso alla magistratura ordinaria o alle professioni di avvocato e di notaio.

In relazione agli obiettivi proposti, i corsi di specializzazione possono essere tra loro diversificati. Ogni anno la direzione della scuola fissa gli insegnamenti da impartire in conformità agli obiettivi formativi specifici sopra indicati.

Sono ammessi alla scuola i laureati in giurisprudenza in Italia, previa prova di selezione e, con modalità da stabilirsi nel regolamento, coloro che abbiano conseguito all'estero titolo di studio equipollente.

La scuola ha un corso di studi della durata di due anni.

Fanno parte integrante del programma di studio anche le modalità di svolgimento della pratica presso studi professionali o di assistenza alle udienze in Italia o presso organismi giudiziari stranieri.

Il comitato di direzione della scuola è composto da sette membri tra i quali sono componenti di diritto il preside della facoltà e altri due professori di ruolo di I fascia della facoltà; gli altri quattro vengono designati dal consiglio di amministrazione tra magistrati, avvocati, notai e professori universitari di ruolo.

Le deliberazioni della direzione della scuola devono essere approvate dalle competenti autorità accademiche, ferme restando le competenze del consiglio di amministrazione.

Capo V
CENTRI DI RICERCA

Art. 55

L'Università può istituire, con le procedure previste dal presente statuto, centri di ricerca interfacoltà su specifiche aree tematiche, affidandone di norma la direzione a docenti universitari di ruolo.

I centri operano sulla base di budget annuali predisposti d'intesa con la presidenza ed approvati dal consiglio di amministrazione.

Gli impegni di spesa nell'ambito degli stanziamenti assegnati sono di esclusiva competenza dei direttori dei centri. Gli uffici amministrativi sono informati preventivamente dell'attuazione dei programmi di attività al fine del necessario coordinamento dei flussi finanziari.

Le entrate dei centri possono essere assicurate da stanziamenti dell'Università, da corrispettivi per attività svolte dai centri nell'interesse di società controllate dall'Università, da proventi di contratti di ricerca, da donazioni e contributi di terzi diretti a promuovere la ricerca scientifica e la formazione di giovani ricercatori.

Capo VI
PERSONALE DOCENTE

Art. 56

Gli insegnamenti ufficiali sono impartiti da professori di ruolo e da professori a contratto.

I posti di professori di ruolo delle facoltà sono determinati dalle tabelle A e B annesse al presente statuto.

Non possono essere proposti per la nomina a professori di ruolo, docenti che non siano stati vincitori di un corrispondente concorso statale.

Possono essere proposti per la nomina a professori a contratto professori di ruolo in altre università, o liberi docenti, o studiosi.

Contratti di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti e studiosi non aventi la cittadinanza italiana.

I contratti di insegnamento hanno durata massima di un anno, e sono rinnovabili di norma non più di due volte in un quinquennio.

Art. 57

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano ai professori di ruolo dell'Università le norme sullo stato giuridico dei professori universitari di ruolo statale.

Art. 58

Ai professori di ruolo ed ai ricercatori universitari viene assicurato un trattamento economico e di quiescenza in misura non inferiore a quello previsto per i professori universitari di ruolo statale.

Agli oneri previdenziali e all'assistenza sanitaria viene provveduto come per legge.

Art. 59

I professori trasferiti dalle università statali o dagli istituti superiori statali entrano in ruolo con l'anzianità maturata alla data del trasferimento, quali professori di ruolo presso le medesime università o istituti.

I professori trasferiti da università o da istituti superiori liberi entrano in ruolo con il trattamento che ad essi spetterebbe se provenissero da università o istituti statali.

Art. 60

Per l'insegnamento di tutte le discipline cui non corrisponda cattedra di ruolo, il consiglio di amministrazione, su proposta dei consigli di facoltà, sentito il senato accademico, delibera, di norma entro maggio, sul conferimento dei contratti per l'anno accademico successivo.

I contratti di cui al precedente comma non danno luogo a trattamento previdenziale e assistenziale. L'Università provvederà alla copertura assicurativa privata contro gli infortuni. Nel contratto vengono determinate le modalità di corresponsione del compenso.

Art. 61

I professori di ruolo ed i professori a contratto hanno l'obbligo di presentare entro il mese di luglio al rettore i programmi dei corsi che si propongono di svolgere nell'anno successivo ed i consigli di facoltà devono esaminarli e coordinarli entro il mese di settembre, concordando le eventuali modificazioni.

Capo VII
RICERCATORI

Art. 62

I ricercatori collaborano con i professori nella ricerca scientifica e nell'attività didattica.

Art. 63

I posti di ricercatore di ruolo sono determinati dalla tabella C annessa al presente statuto.

Per quanto non previsto da questo statuto si applicano ai ricercatori di ruolo dell'Università la disciplina giuridica ed il trattamento economico previsti per l'omonimo personale statale dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni.

Capo VIII
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

Art. 64

La gestione della biblioteca è affidata dal consiglio di amministrazione ad un responsabile che possieda i requisiti professionali specifici.

Art. 65

Il regolamento della biblioteca universitaria è deliberato dal consiglio di amministrazione, previo parere dei consigli di facoltà.

I criteri di acquisizione di libri e riviste e di riparto dei fondi della biblioteca sono definiti su proposta di un comitato di docenti designati dai singoli consigli di facoltà. Alle adunanze interviene il responsabile della biblioteca con funzioni di segretario.

Capo IX
PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO

Art. 66

L'Università si avvale, per la gestione dei vari settori ed uffici, di personale della carriera direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria.

L'organizzazione dei vari servizi e l'assegnazione del personale agli uffici è disposta dal comitato esecutivo.

Al personale competono normalmente le stesse mansioni e funzioni previste dalle vigenti norme per le corrispondenti qualifiche funzionali ed i profili professionali del personale delle università statali.

Le nomine e le assunzioni sono deliberate dal comitato esecutivo.

La disciplina dei rapporti con il personale dell'Università deve prevedere uno stato giuridco e un trattamento economico e di quiescenza non inferiori, né deteriori, rispetto a quelli del personale delle università e degli istituti superiori statali, che svolga le stesse mansioni e funzioni.

A favore del personale vengono applicate le vigenti norme di legge in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, di assistenza sanitaria e di trattamento di fine rapporto.

Capo X
STUDENTI, ESAMI, TASSE E CONTRIBUTI

Art. 67

Le carriere scolastiche degli studenti sono determinate dal presente statuto e dalle norme vigenti del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e dal regolamento didattico d'ateneo.

Art. 68

Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente e diligentemente i corsi di insegnamento ai quali sono iscritti e le relative esercitazioni, di tenere contegno corretto durante le lezioni e nei locali dell'Università.

La frequenza, la diligenza ed il profitto degli studenti sono accertati con le modalità che saranno stabilite dal senato accademico.

Art. 69

Gli esami sostenuti senza osservare le propedeuticità stabilite fra gli insegnamenti sono annullati.

Art. 70

Per agevolare la formazione internazionale degli studenti, la LUISS Guido Carli stipula accordi con università europee ed extraeuropee che consentono agli studenti di trascorrere periodi di studio all'estero con il riconoscimento degli esami sostenuti e, nel caso di programmi comunitari, con l'attribuzione di borse di studio.

Art. 71

Per gli studenti già forniti di laurea e per quelli che provengono da altre facoltà, i consigli di facoltà stabiliscono, caso per caso, l'anno di corso al quale sono ammessi e l'ordine degli studi che devono seguire.

Art. 72

I piani di studio, i programmi dei corsi e degli esami, l'orario delle lezioni sono resi noti agli studenti all'inizio dell'anno accademico.

Art. 73

Gli esami sono:
a) di profitto;
b) di laurea.

Art. 74

Gli esami di profitto consistono in interrogazioni, discussioni e disamina di casi pratici in modo da accertare la maturità intellettuale del candidato e la sua preparazione organica nella disciplina sulla quale verte l'esame senza limitarsi alle nozioni impartite dal professore nel corso cui lo studente è stato iscritto. Ulteriori prove di esame scritto potranno essere richieste secondo modalità da stabilirsi dai consigli di facoltà.

Art. 75

Il regolamento didattico di ateneo, approvato dal senato accademico in attuazione dell'art. 11 I comma legge 19/11/90 n. 341, disciplina in generale l'organizzazione didattica di ateneo ed in particolare la composizione delle commissioni di esame e lo svolgimento delle prove di esame medesime.

Art. 76

L'esame di laurea consiste:
a) nella compilazione di una dissertazione scritta o tesi che deve svolgersi in modo originale su un tema specifico e circoscritto, concordato con il professore di uno degli insegnamenti fondamentali (escluse le lingue straniere) o degli insegnamenti complementari, dei quali lo studente abbia superato l'esame;
b) nella discussione della tesi;
c) nell'eventuale esposizione e discussione di una tesina scelta dalla commissione esaminatrice tra due indicate dallo studente ed approvate dai professori delle materie.

Le tesine debbono riferirsi a materie di cui il candidato abbia sostenuto l'esame e non debbono appartenere ad uno stesso gruppo di materie, né a quello di cui fa parte la materia della tesi di laurea. I temi della dissertazione e delle tesine devono essere approvati dal docente della materia.

L'indicazione del tema, relativo alla dissertazione scritta, col visto del professore che l'ha accettato, deve essere fatta presso la segreteria almeno dieci mesi prima dell'inizio della sessione in cui lo studente intende sostenere l'esame di laurea.

L'indicazione del tema relativo alle tesine deve essere depositato almeno un mese prima, col visto di approvazione dei professori delle materie.

La tesi deve essere consegnata alla segreteria almeno un mese prima della data fissata da ciascuna facoltà per l'inizio degli esami di laurea e deve essere accompagnata da un breve riassunto in otto copie.

Nella discussione della dissertazione sarà relatore il professore della disciplina, assistito da un correlatore designato dal preside.

Art. 77

Durante lo svolgimento della discussione i membri della commissione possono rivolgere al candidato tutte le interrogazioni atte ad accertare la sua preparazione generale, culturale e professionale anche in campi non attinenti al tema della dissertazione.

Art. 78

Per la composizione della commissione dell'esame di laurea si applicano le disposizioni di cui all'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269 e successive modificazioni.

Nell'assegnare il voto di laurea, la commissione tiene conto del valore della dissertazione, dell'andamento della discussione e del curriculum del candidato.

Art. 79

L'ammissione alla discussione e la proclamazione del risultato avviene nei modi e termini di legge vigenti nelle università statali.

Art. 80

Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, delibera annualmente le tasse ed i contributi a carico degli studenti.

Gli studenti possono inoltre essere sottoposti al pagamento di contributi speciali, secondo quanto stabilito dal consiglio di amministrazione, d'intesa col senato accademico.

Capo XI
DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 81

Il diritto allo studio universitario è realizzato attraverso interventi, preferibilmente in forma di servizi, sia individuali che collettivi per consentire anche agli studenti, capaci e meritevoli ma di condizioni economiche non agiate, di raggiungere i più alti gradi degli studi.

Tale diritto è reso effettivo con l'istituzione di borse di studio attribuite per concorso e di servizi diretti alla generalità.

Art. 82

L'Università può assumere la gestione degli interventi in materia di diritto agli studi universitari attraverso apposita convenzione con l'Ente Regione, sulla base di quanto previsto dalla legge-quadro 2.12.1991, n. 390 recante norme sul diritto agli studi universitari.

In tal caso, al fine di assicurare la diretta partecipazione dei rappresentanti degli studenti alla gestione degli interventi, con decreto rettorale è istituita una apposita commissione presieduta dal rettore o suo delegato, composta da rappresentanti di docenti, designati dal rettore, e studenti in numero paritario.

I rappresentanti degli studenti sono eletti con il metodo del voto limitato a uno, tra i rappresentanti degli studenti eletti negli organi collegiali dell'Università.

Con decreto rettorale, sono definiti i compiti e le modalità di funzionamento della commissione.

E' costituito un nucleo operativo preposto esclusivamente alla gestione degli interventi per il diritto agli studi universitari, che opera alle dipendenze funzionali del rettore o di un suo delegato e fa capo al direttore amministrativo, secondo le norme del presente statuto.

Art. 83

Il diritto allo studio universitario è finanziato con fondi della Regione Lazio e, per il perseguimento delle proprie finalità, si avvale dei beni mobili e immobili messi a disposizione dalla Regione.

L'Università può concorrere con oneri a carico del proprio bilancio alla realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 82, può promuovere attività culturali, sportive e ricreative nonché attività di interscambio e può sostenere attività formative autogestite dagli studenti.

Per assicurare la separata gestione delle risorse destinate al diritto allo studio, è tenuta una distinta contabilità ed il servizio di tesoreria è affidato ad istituto di credito di notoria solidità, secondo apposita convenzione.

Capo XII
AMMINISTRAZIONE

Art. 84

L'Ente Promotore provvede a mettere a disposizione dell'Università gli immobili per la sede.

Questi beni, come quelli che successivamente l'Ente Promotore fornisse o concedesse a qualsiasi titolo all'Università, debbono essere iscritti in apposito registro.

Del proprio patrimonio l'Università tiene regolare inventario.

Qualora l'Università avesse per qualsiasi motivo a cessare, oppure fosse privata della personalità giuridica e dell'autonomia, il suo patrimonio, al netto della passività, è devoluto, in parte proporzionale, ai soggetti che ne hanno assicurato il finanziamento nell'ultimo quinquennio o ad un ente da questi indicato. In tale ipotesi la piena disponibilità dei beni indicati nel primo comma torna all'Ente Promotore.

Per assicurare il mantenimento dell'Università, l'Ente Promotore potrà integrare le entrate annuali, derivanti da tasse e contributi, da rendite nette patrimoniali, da altre iniziative, nonché da eventuali conferimenti di altri, attraverso un contributo annuo nella misura che verrà definita dall'ALUISS in rapporto con le effettive necessità della LUISS Guido Carli e con la messa a disposizione della sede.

L'Ente Promotore, in base alle necessità della LUISS Guido Carli, potrà definire annualmente il canone per gli immobili messi a disposizione.

Art. 85

Il servizio di tesoreria è disimpegnato da istituto bancario di notoria solidità, secondo apposita convenzione.

Art. 86

Le riscossioni ed i pagamenti dell'Università sono effettuati in base ad ordini di riscossione e di pagamento, firmati dal presidente del consiglio di amministrazione o da un consigliere all'uopo delegato e dal direttore amministrativo o funzionario delegato.

Capo XIII
NORME FINALI

Partecipazione a organismi privati

Art. 87

L'Università può partecipare a società o ad altre forme associative di diritto privato per l'ideazione, promozione, realizzazione e/o sviluppo di attività di formazione e/o ricerca o, comunque, strumentali alle attività didattiche ovvero utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

L'Università potrà definire convenzioni dirette a regolare le modalità di partecipazione alle attività della società e/o degli altri organismi.

La partecipazione di cui al comma 1 è deliberata dal consiglio di amministrazione.

Essa, deve, in ogni caso, conformarsi ai seguenti principi:

- attestazione del livello universitario dell'attività svolta ad opera di un comitato scientifico composto in maggioranza da professori ordinari della LUISS Guido Carli;
- disponibilità delle risorse finanziarie od organizzative richieste;
- destinazione a finalità istituzionali dell'Università di eventuali dividendi spettanti all'Ateneo;
- espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Università in occasione di aumenti di capitale;
- limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano delle eventuali perdite, alla quota di partecipazione.

La concessione di licenza del marchio, gratuita od onerosa, a titolo di locazione o di conferimento in società o di merchandising, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Ateneo, deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione, sentito il parere del senato accademico.

L'autorizzazione è, in ogni caso, pubblicizzata con mezzi idonei.

Logotipo

Art. 88

Il logotipo della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli in Roma è costituito dalla sigla LUISS, che sovrasta la dicitura Libera Università Internazionale degli Studi Sociali e dal nome Guido Carli posto al centro sotto la suddetta dicitura.

Il modello del logotipo stesso, come sopra descritto, è depositato presso il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

TABELLE

Tabella A
Posti di ruolo dei professori straordinari e ordinari
Prima fascia

^^^^^^^^^^

Facoltà di giurisprudenza	n. 20
Facoltà di scienze politiche	n. 17
Facoltà di economia	n. 26

Tabella B
Posti di ruolo dei professori associati
Seconda fascia

^^^^^^^^^^^

Facoltà di giurisprudenza	n. 8
Facoltà di scienze politiche	n. 8
Facoltà di economia	n. 11

Tabella C
Posti di ruolo di ricercatori

^^^^^^^^^^^

Facoltà di giurisprudenza	n. 5
Facoltà di scienze politiche	n. 5
Facoltà di economia	n. 5

98A3539

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(1651399) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 484.000
- semestrale ..... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... L. 396.000
- semestrale ..... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... L. 110.000
- semestrale ..... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. 102.000
- semestrale ..... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. 260.000
- semestrale ..... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 101.000
- semestrale ..... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. 254.000
- semestrale ..... L. 138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ..... L. 1.045.000
- semestrale ..... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ..... L. 935.000
- semestrale ..... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: *ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale*	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189